Provincia di Torino Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

OGGETTO: COMUNE DI SETTIMO TORINESE - VARIANTE STRUTTURALE N. 15 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 15 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Settimo Torinese, con deliberazione del C.C. n. 28 del 10/03/2006, ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, trasmesso alla Provincia in data 07/04/2006, (pervenuta il 10/04/06), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n.* 008/2006);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 15 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 28/2006 di adozione, finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- "il ripristino delle condizioni di operatività del PRUSST, inteso anche quale strumento economico fondamentale per la realizzazione delle opere di messa in protezione del territorio, degli insediamenti programmati e delle grandi infrastrutture di trasporto";
- garantire la contestualità nella realizzazione di strutture e infrastrutture a protezione del territorio dal rischio idrogeologico comprese nel PRUSST "2010 Plan", in relazione specialmente a interventi ritenuti indifferibili, la cui attuazione è regolata da convenzioni attuative già stipulate;
- ridurre il costo e la portata dello scolmatore ovest, alla luce degli interventi di protezione del territorio interferente, a monte, con la rete idrografica secondaria di Settimo T.se, già eseguiti (canali di Caselle e Borgaro) già finanziati (progetto fognatura ATO3 n° 1912);

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Strutturale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone modifiche alle Norme di Attuazione del P.R.G.C. vigente, limitatamente ad alcune integrazioni all'art. 65ter e all'art. 65quater (introdotto dalla Regione quale modifica "*ex-officio*" con il provvedimento di approvazione della variante Strutturale n. 13), che si traducono, nel loro contenuto letterale, al recepimento degli obiettivi perseguiti dalla Variante sopra illustrati;

visto il parere del Servizio Difesa del Suolo in data 11/04/2006;

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 294297-2004 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- **1. di formulare**, ai sensi del comma 6 dell' art. 15 L.R. n. 56/77 e s.m.i., in merito al Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 15 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Settimo Torinese con deliberazione C.C. n. 28 del 10/03/2006, le seguenti osservazioni:
 - a) l'art. 65 ter delle Norme di Attuazione della Variante recita: "Fatto salvo quanto previsto dallo studio di sistemazione idraulica introdotto con la Variante n. 13 come modificato e integrato dalla successiva Variante numero 15, ai fini del riordino della rete interferente con le zone insediative definite dal P.R.G.C. (come modificato e integrato dalle successive varianti) sono consentite operazioni di rettifica, deviazione ed eventuale disattivazione dei rami non più in funzione, a condizione che sia garantita la continuità del deflusso in sezioni appropriate, comunque non inferiori ai tratti dimessi". Questa affermazione è parzialmente in contrasto con quanto veniva riportato nella Tav. 7G "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" nella Variante Strutturale n. 13 del P.R.G.C. Progetto Preliminare, ove si sosteneva che i corsi d'acqua, salvo i casi di regimazione previsti dagli strumenti di programmazione pubblica, non dovranno subire intubamenti di sorta, restringimenti d'alveo o rettifiche del loro naturale percorso, tranne "qualora se ne renda assolutamente inevitabile l'intubamento per brevi tratti".

Alla luce dei suddetti elementi, si sottolinea inoltre come, in base all'art. 946 del Codice Civile, "se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico". Secondo l'art. 947 del Codice Civile, la disposizione dell'art. 946 si applica ai terreni comunque abbandonati, sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento. Inoltre si ricorda che, al punto 3.10 della Circolare P.G.R. 8 maggio 96 n. 7/LAP, non è ammessa in nessun caso la copertura dei corsi d'acqua, principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione.

In merito a quanto si sostiene all'articolo 65 quater delle Norme di Attuazione della Variante, al capo 1, in relazione alla presenza della falda freatica assai superficiale, in questo caso è sconsigliabile la realizzazione di locali interrati, come peraltro viene indicato al p.to 4.5 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 96 n. 7/LAP. Questo vale anche per le zone allagabili per effetto delle acque di esondazione dei canali del reticolo idrografico minore;

- b) si segnala inoltre che, ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;
- **2. di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità del Progetto Preliminare di Variante Strutturale al P.R.G.C. in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
- **3. di trasmettere** al Comune di Settimo Torinese ed alla Regione Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,								
i orino,	•	٠	•	٠	٠	٠	• •	,